

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1993

Risoluzione legislativa

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Annunziata il 27 luglio 1993

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0421 – SYN 443) (1),

consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (C3-0053/93),

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0189/93),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE e a presentare l'ulteriore proposta necessaria per i caschi;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) G.U. n. C 36 del 10 febbraio 1993, pag. 18.

ENRICO VINCI
Segretario generale

JOAO CRAVINHO
Vicepresidente

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (COM(92)0421 – C3-0053/93 – SYN 443)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1)

Emendamento n. 1
Articolo 1

la direttiva 89/686/CEE è così modificata:

All'articolo 5, paragrafo 3, la data « 31 dicembre 1992 » è sostituita da: « 31 dicembre 1994 ».

TESTO
MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Emendamento n. 1
Articolo 1

Soppresso

Emendamento n. 4
Articolo 1-bis (nuovo)
Allegato I (direttiva 89/686/CEE)

All'allegato I della direttiva 89/686/CEE è aggiunto il seguente punto 4 bis:

« 4 bis. Caschi e visiere destinati agli utenti di autoveicoli a due o tre ruote ».

Emendamento n. 2
Articolo 2, paragrafo 1-bis (nuovo)

1-bis. Gli Stati membri permettono inoltre, fino al 31 dicembre 1994, l'immissione sul mercato e l'entrata in funzione di DPI conformi alle normative nazionali in vigore sui rispettivi territori al 30 giugno 1992.

(1) G.U. n. C 36 del 10 febbraio 1993, pag. 18.

TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

—

TESTO
PROPOSTO DAL PARLAMENTO EUROPEO

—

Emendamento n. 3
Articolo 2-*bis* (nuovo)

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro tre mesi dall'adozione della presente direttiva le disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla stessa e ne informano immediatamente la Commissione.

